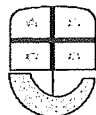


SCHEMA N. NP/22490
DEL PROT. ANNO 2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3210 del 08/11/2013

N. 127

IN DATA 08/11/2013

OGGETTO : Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

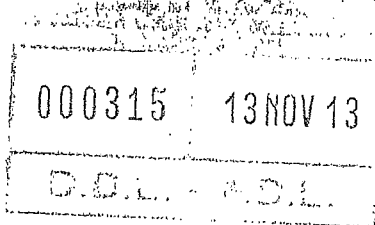
Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, **PRESIDENTE** Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
X		Claudio Montaldo - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Raffaella Paia - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Matteo Rossi - Assessore	X		
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
13			13		

RELATORE alla Giunta Sergio Rossetti e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott.ssa Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di **SEGRETARIO**

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità all'unanimità HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità dei nuovi testi riportati in originale: della relazione illustrativa da pag. 1 a pag. 7 e del testo degli articoli da pag. 1 a pag. 14 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale. Detto provvedimento è stato redatto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno dei lavori della Giunta Regionale.



Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del **REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I**

**RISULTANZE
DELL'ESAME**

PAGINA : 1

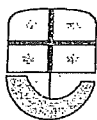
AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA :

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/22490
DEL PROT. ANNO..... 2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

OGGETTO : Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

127

IN

08/11/2013

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

.DATA

L'articolo 2 modifica all'articolo 44bis della legge regionale 22 gennaio 1999, n.4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" adeguandosi ai rilievi dello Stato in tema di reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali.

L'articolo 3 prevede l'inserimento di una lettera all'articolo 26 bis comma 9 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38; la motivazione del nuovo caso di esclusione dall'obbligo di corrispondere la quota per l'ERP di cui al comma 1 dello stesso art. 26bis, sta nel concorrente interesse pubblico alla migliore valorizzazione economica del patrimonio immobiliare pubblico che viene dismesso

Con **l'articolo 4** di modifica della l.r. 5/2008 si introducono precisazioni ed integrazioni riguardo all'ufficio dell'Ufficiale rogante, soggetto autorizzato a rogare, ossia redigere con le richieste formali, documenti in forma pubblica amministrativa, aventi efficacia di atto pubblico come quelli rogati da un notaio, ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile. Viene quindi previsto che con le medesime modalità e formalità di legge siano altresì ricevuti dall'ufficio rogante della Regione gli atti pubblici posti in essere dalla Regione nella sua veste di Stazione Unica Appaltante in relazione alle procedure di gara di cui all'articolo 6 della l.r. n. 13/2003.

L'articolo 5 sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 40/2009 "Testo Unico della normativa in materia di sport") in materia di contributi in conto capitale per lo sport. Tale modifica consente di stabilizzare la programmazione dell'intervento regionale in conto capitale in materia di impiantistica sportiva determinando altresì una semplificazione del relativo procedimento amministrativo attraverso lo snellimento delle procedure di determinazione della percentuale, che oggi, in base al testo vigente, può variare fino all'80 %.

Testo **CONCORDATO** dalla **GIUNTA** in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)\

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

PAGINA : 1

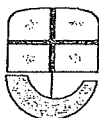
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

colleg14

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
IL FUNZIONARIO

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Con l'**articolo 6** viene disposta la proroga del termine di efficacia della legge regionale n. 49/2009 e s.m. (c.d. "Piano casa") alla data del 30 giugno 2015 al fine di protrarre l'operatività della relativa disciplina oltre il termine di scadenza attualmente fissato al 31 dicembre 2013. Tale proroga persegue l'obiettivo di consentire un più ampio arco temporale di fruizione della disciplina di agevolazione e rilancio dell'attività edilizia introdotta da tale legge regionale.

L'**articolo 7** modifica l'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 2/2012 prevedendo l'esclusione delle Arte dall'applicazione integrale di tale legge.

Tale normativa reca la disciplina in materia di demanio e patrimonio, prevede la sua applicabilità anche alle Arte liguri, quali enti strumentali regionali. Tuttavia le problematiche che sono emerse rendono necessario escludere le suddette Aziende dall'applicazione integrale di tale normativa.

Si è riscontrato un eccessivo appesantimento delle procedure che male si conciliano con le esigenze operative delle Aziende, che perdono così opportunità d'intervento soprattutto sul mercato immobiliare, già in fase di generalizzata recessione, in quanto costrette ad operare con tempi incompatibili con le loro esigenze. Infatti un volume adeguato di risorse finanziarie derivante dalle vendite patrimoniali, rappresenta la fonte primaria di approvvigionamento di risorse da destinare agli investimenti in edilizia residenziale

L'**articolo 8** prevede la riformulazione sotto il profilo formale del vigente comma 1 bis dell'articolo 28 della legge regionale n. 3/2013 introdotto dall'articolo 17 della legge regionale n. 14/2013, contenente la disciplina transitoria per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla medesima legge regionale. Tale modifica è volta a conseguire il superamento del contenzioso costituzionale promosso dal Governo nei confronti di alcune disposizioni della l.r. n. 9/2012 e della l.r. n. 3/2012 e recepisce le indicazioni fornite al riguardo dall'Ufficio Legislativo Ministero Infrastrutture e Trasporti. In particolare, con tale disposizione viene reso ancora più esplicito che le disposizioni della legge regionale n. 16/2008 e s.m. come modificate dalla l.r. n. 3/2012 (e cioè le modalità semplificate per il rilascio dell'agibilità e la speciale forma di sanatoria edilizia senza doppia conformità, a seguito dell'entrata in vigore del PUC) fatte oggetto di censure di illegittimità costituzionale non potevano comunque applicarsi, in via transitoria, nei confronti dei procedimenti relativi al certificato di agibilità e all'accertamento di conformità avviati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della ridetta legge regionale n. 9 (26 aprile 2012) e l'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013 che ne ha disposto l'abrogazione e/o la modifica.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

PAGINA : 2

AUTENTICAZIONE COPIE

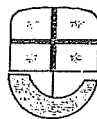
SETTORE STRUMENTALI
E FINANZIARIE
E CONTROLLI
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA :

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N..... NP/22490
DEL PROT. ANNO..... 2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

L'articolo 9 modifica comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 "Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali" introducendo una precisazione in adeguamento di alcune osservazioni formulate dal Ministero della salute.

Con **l'articolo 10** di modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 si intende introdurre un'ulteriore misura di garanzia, in ossequio alle disposizioni in materia di prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione; si prevede quindi la possibilità di assoggettare al parere del Comitato regionale per gli appalti anche le procedure di gara aventi soglie inferiori a quelle stabilite dall'articolo 29, comma 2, della l.r. n. 5/2008 e quelle attivate dalla Stazione Unica Appaltante e dalle Centrali di committenza operanti in ambito regionale. La norma è altresì implementazione ed attuazione di quanto disposto dal Piano per la prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione regionale ed in particolare del disposto di cui all'art. 5 del medesimo Piano. La sottoposizione in via preventiva al parere del Comitato di che trattasi dei procedimenti di gara d'appalto costituisce infatti meccanismo di tutela dell'Amministrazione in processi considerati ad alto rischio corruzione e può sostituire meccanismi di rotazione, a volte, di difficile attuazione in situazioni di carenza di personale altamente specializzato in materia di appalti e contratti.

L'articolo 11 ha ad oggetto la definizione dei Piani di rientro dei crediti delle Comunità Montane da parte dei Commissari liquidatori. La norma di cui sopra ha lo scopo di concedere ai Comuni, che risultano debitori nei confronti delle sopresse Comunità Montane, la possibilità di rateizzare il debito stesso, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo di quindici anni sulla base di un piano di rientro approvato dai Commissari Liquidatori e dai Comuni. Il Commissario Liquidatore, in tal modo, ha la certezza di incassare le somme accertate nel corso della procedura liquidatoria.

Nel caso in cui i Comuni interessati non abbiano approvato i piani di rientro entro il 31.12.2014, la Regione non erogherà agli stessi risorse, a qualunque titolo, sino all'approvazione dei sopracitati piani.

L'articolo 12 prevede modifiche alle lettere e) ed e bis) dell'articolo 10 della legge regionale n. 16/2008 e s.m. al fine di adeguare tali disposizioni, contenenti le diverse tipologie degli interventi di ristrutturazione edilizia, alle innovazioni recentemente introdotte nell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. "Testo unico delle disposizioni legislative e

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 3

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTE

E

P

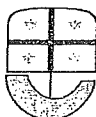
IL FUNZIONARIO

(Dott.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA :

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



regolamentari in materia edilizia (TUE)" dall'articolo 30, comma 1, lettera c) e dal comma 4 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.

In particolare nella lettera e) è stata recepita la novità che gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati esistenti possono comportare modifiche della sagoma, ma nel rispetto della volumetria originaria (e, quindi, è stato anche eliminato il riferimento allo stesso sedime e la correlativa previsione della possibilità di scostamento del fabbricato entro la distanza massima di un metro) con esclusione, peraltro, degli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Nella nuova lettera e bis) è stata recepita l'ulteriore fattispecie di ristrutturazione edilizia inserita dal legislatore statale consistente nella ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti, di cui sia accertabile l'originaria consistenza, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo di rispettare la sagoma dell'edificio preesistente nel caso di immobili soggetti ai vincoli culturali e paesaggistici.

In recepimento della disciplina statale di cui all'articolo 30 comma 1 lettera c) e comma 4 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 con l'**articolo 13** è stata introdotta nell'art. 21 bis, comma 1, della legge regionale n. 16/2008 e s.m. la nuova lettera e bis) volta ad ampliare la casistica degli interventi soggetti a presentazione di SCIA mediante inserimento degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere e) ed e bis) dell'art. 10 della medesima legge regionale (relativi alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ed alla ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti e alle condizioni già indicate a commento delle modifiche apportate precedente art. 10).

Inoltre nell'ultimo periodo della nuova lettera e bis) dell'articolo 21 bis, è stata recepita la disposizione statale di cui al citato comma 4 dell'articolo 30 del Decreto del Fare secondo cui nei centri storici (zone urbanistiche di tipo A o negli ambiti ad esse assimilabili), per poter applicare la SCIA per i soprarichiamati interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma degli edifici è necessaria la preventiva assunzione di apposita deliberazione comunale (da assumersi entro il 30 giugno 2014) che individui le aree, all'interno delle zone A, in cui è esclusa l'applicazione della SCIA per i ridetti interventi, in modo che, per differenza, risultino certi i casi in cui è presentabile la SCIA nelle altre aree od immobili ubicati nei centri storici.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

PAGINA : 4

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORI

E SERVIZI

PIÙ

IL FUNZIONARIO

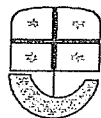
(Dot.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA :

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N..... NP/22490
DEL PROT. ANNO..... 2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

I nuovi commi 2 bis e 2 ter inseriti nell'articolo 21 bis sono volti a recepire nella disciplina regionale in materia di SCIA le novità introdotte nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 del citato Decreto del Fare (che ha inserito il nuovo articolo 23 bis nel DPR n. 380/2001 e s.m.) relativamente alle possibilità dell'interessato di richiedere al responsabile del SUE l'acquisizione delle autorizzazioni o assensi di varia natura costituenti il presupposto per l'esecuzione degli interventi edilizi oggetto della SCIA.

Infine l'ultimo periodo inserito nel comma 8 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 16 è volto al recepimento della disciplina prevista dal citato articolo 30, comma 4 del D.L. n. 69 con la quale è stato previsto che per gli interventi comportanti modifica della sagoma degli edifici ubicati nelle aree comprese nelle zone A che non siano state individuate con le deliberazioni comunali sopra richiamate (e cioè nelle aree dei centri storici in cui è ammesso presentare la SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche della sagoma) i lavori edilizi non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA (trattasi, quindi, di SCIA ad efficacia differita).

L'articolo 14 modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 16/2008 e s.m. adeguando i contenuti delle fattispecie di ristrutturazione edilizia già soggette a DIA obbligatoria al fine di renderli coerenti rispetto alle modifiche apportate relativamente al campo di applicazione della SCIA nell'articolo 21 bis in precedenza commentato. In particolare è stata aggiornata la formulazione della citata lettera b) in modo da rendere più esplicito il campo di applicazione della DIA obbligatoria rispetto, da un lato, agli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati nell'articolo 21 bis lettere e) ed e bis) e che possono essere oggetto di SCIA e, dall'altro, a quelli che, per residuale, ricadono invece nel campo di applicazione del permesso di costruire in base all'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001 e s.m. e che il legislatore regionale aveva già assoggettato a DIA obbligatoria sostitutiva del permesso di costruire.

L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 16/2008 e s.m. - diversamente dalle altre modifiche introdotte in recepimento delle novità introdotte dal Decreto del Fare - al fine di apportare una mera precisazione di carattere formale per rendere più chiaro il significato della vigente disposizione.

L'articolo 16 prevede l'inserimento del nuovo comma 11 bis nell'articolo 31 della legge regionale n. 16/2008 e s.m. recependo completamente le novità introdotte nel comma 9 dell'articolo 20 del DPR n. 380/2001 e s.m. in relazione alla procedura del permesso di costruire

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 5

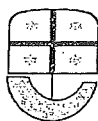
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

colleg14

SETTORE STRUMENTALI,
FINANZIARIE E CONTROLLI
E SERVIZI REGIONALI
P. DIREZIONE CENTRALE
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



avente ad oggetto immobili soggetti ai vincoli ambientali, culturali e paesaggistici dall'articolo 30, comma 1, lettera d) n. 2) del citato DL n. 69/2013.

L'articolo 17 apporta modifiche al comma 3 bis), nella lettera c bis) del comma 4 e nei commi 8bis, 8ter e 8quater dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008, tali modifiche sono volte ad adeguare la disciplina regionale in materia di rilascio del certificato di agibilità alle novità apportate in materia dall'articolo 30, comma 1, lettere g) ed h) del richiamato articolo 30 del Decreto del Fare.

Le novità consistono in particolare:

- 1) nel recepimento nel nuovo comma 3 bis della possibilità di rilascio della c.d. agibilità parziale per singoli edifici od unità immobiliari;
- 2) nella modifica della lettera b) del comma 4 e nel successivo inserimento della lettera c bis) per recepire la formulazione riportata nel nuovo comma 5 bis, lettera b) dell'articolo 25 del DPR n. 380/2001 come introdotto dal Decreto del Fare;
- 3) nell'inserimento nei nuovi commi 8bis, 8 ter e 8quater della nuova disciplina "semplificata" della dichiarazione di agibilità da parte di professionista o tecnico abilitato, che è alternativa rispetto alla procedura di rilascio del certificato di agibilità già stabilita nei commi 2, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 37.

In particolare nei nuovi commi 8 ter e 8 quater in attuazione della richiamata normativa statale (e, in particolare, dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 25 del DPR n. 380 introdotti dal citato articolo 30, comma 1, lettera h)) ci si è dato carico di disciplinare le modalità di controllo di tali dichiarazioni di agibilità cd. semplificate (che sono contraddistinte da immediata efficacia dalla data di loro presentazione) attraverso il ricorso a controllo a campione, in analogia alla normativa già vigente in altre Regioni.

L' articolo 18 contempla espressamente il rinvio alla disciplina introdotta dall'articolo 30, commi 3, 3 bis e 4 del DL n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013 al fine di chiarire che la speciale fattispecie di proroga dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi rilasciati anteriormente al 21 agosto 2013 trova applicazione nell'ordinamento regionale.

L'articolo 19 introduce una specifica disciplina degli interventi sostitutivi della Regione in materia urbanistica, la cui previsione risulta necessaria attesa l'attuale lacuna al riguardo rinvenibile nella legislazione regionale con la conseguente esigenza di individuare regole certe nel caso di richiesta di attivazione di tali interventi a seguito di mancata assunzione di atti obbligatori di natura urbanistica da parte dei Comuni.

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

PAGINA : 6

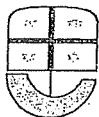
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

colleg14

SETTORE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI
E SERVIZI GIUNTA
P.
IL FUNZIONARIO
(Dott.)

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



L'articolo 20 prevede l'aggiunta dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro" di un nuovo articolo, il 9-bis (semplificazione in materia di procedure sanitarie), finalizzato a snellire e semplificare il sistema dei controlli da parte delle AA.SS.LL. in tema di salute e sicurezza sul lavoro, senza nulla togliere all'efficacia stessa dell'azione di controllo. Tale modifica, infatti, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro di tenuta del registro degli infortuni, prevede solo la cancellazione dell'obbligo di vidimazione dello stesso da parte dell'organo di vigilanza.

Con ciò si intende garantire il mantenimento degli strumenti utili all'Autorità di vigilanza, le AA.SS.LL. per i controlli dovuti sulla sicurezza, eliminando invece passaggi procedurali superflui che aggravano l'attività amministrativa delle AA.SS.LL. e le incombenze burocratiche dei datori di lavoro.

L'articolo 21 modifica l'articolo 37 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" in materia di educazione ambientale.

Con **l'articolo 22** si intende definire una prima disciplina in materia di porti di interesse regionale, anche in attuazione del disposto dell'articolo 11 del D.p.r. 509/1997, sia pure circoscritta all'istituto del collaudo tecnico-amministrativo delle strutture dedicate alla nautica da diporto, che la norma affida, innovando il regime previgente, ad una apposita Commissione composta di tre esperti tecnici di elevata professionalità nominata dalla Giunta regionale.

La norma corrisponde, altresì, all'esigenza di garantire la continuità delle operazioni di vigilanza e collaudo relative agli approdi turistici disciplinati dal D.P.R. n. 509/1997, che assegna tale funzione ad un apposita Commissione, che vede, tra i suoi componenti, anche la Agenzia del demanio a fronte della dichiarazione della Agenzia medesima circa la propria incompetenza a partecipare, conseguente all'orientamento espresso al riguardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 165 del 13.01.2013.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

PAGINA : 7

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTEMBRE 2013
E STAMPATO
P. 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

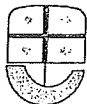
CODICE PRATICA :

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.NP/22490

DEL PROT. ANNO..... 2013

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore**OGGETTO** : Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.**DISEGNO DI LEGGE****N.**

127

IN

08/11/2013

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA**TESTO DEGLI ARTICOLI****Articolo 1**
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

TITOLO I - Modifica e adeguamento di norme regionali**Articolo 2**
(Modifiche all'articolo 44bis della legge regionale 22 gennaio 1999, n.4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico")

1. Al comma 1 dell'articolo 44bis della legge regionale 22 gennaio 1999, n.4 e successive modifiche ed integrazioni le parole "ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito" sono sostituite dalle seguenti "ottenuti anche attraverso la trasformazione in sito, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 48".

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

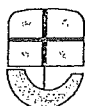
Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO**AUTENTICAZIONE COPIE**SETTORE STATISTICA
E SERVIZI GIUNTA
P. ...
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)**CODICE PRATICA**

colleg14

PAGINA : 1**COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**



Articolo 3

(Modifiche all'articolo 26 bis comma 9 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
"Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo")

1. All'articolo 26 bis comma 9 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e successive modifiche ed integrazioni dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico."

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni")

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. n. 5/2008 è così sostituito: "3. Sono nominati, altresì, due supplenti in possesso dei requisiti indicati al comma 1."
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2008 è da intendersi nel senso che sono ricevuti dall'ufficiale rogante anche gli atti pubblici posti in essere dalla Regione quale Stazione Unica Appaltante in relazione alle procedure di gara di cui all'articolo 6 della l.r. n. 13/2003.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009 n.40 "Testo Unico della normativa in materia di sport")

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.40 "Testo Unico della normativa in materia di sport" è sostituito con il seguente:
"1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi) ,

ATTO

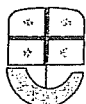
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

colleg14

PAGINA : 2

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 e successive modificazioni "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio")

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio" e successive modificazioni ed integrazioni le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

Articolo 7

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2012 n.2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) le parole "e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica" sono sostituite dalle parole: ". Le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE) istituite con legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) non sono tenute all'integrale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stante le competenze loro attribuite dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo all'autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile. Le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia si dotano di un regolamento relativo all'alienazione del proprio patrimonio improntato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e libertà di concorrenza.".

Articolo 8

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

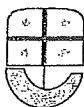
CODICE PRATICA

colleg14

PAGINA : 3

(Dot.Lessa Roberta Rossi)

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 e successive modificazioni "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico")

1. Il comma i bis dell'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 e successive modificazioni "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico"), e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità e l'accertamento di conformità che sono stati avviati in vigore, rispettivamente, degli articoli 37, comma 3, 43, commi 5 e 8, e 49, comma 5, della legge regionale 16/2008, nel testo operante prima delle intervenute abrogazioni e/o modifiche di tali disposizioni introdotte dalla presente legge."

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 "Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali")

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 "Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali" dopo le parole "relativo procedimento" sono aggiunte le seguenti " e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2013."

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2003 - Legge finanziaria 2003")

1. Al termine del comma 1 decies dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2011, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

PAGINA : 4

AUTENTICAZIONE COPIE

SEGRETERIA CENTRALE

REGIONE LIGURIA

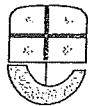
IL FUNZIONARIO

(Dott.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



pubblica amministrazione), la Giunta regionale può stabilire soglie inferiori a quelle stabilite dall'articolo 29, comma 2, della l.r. n. 5/2008, assoggettando le procedure di gara di cui alla l.r. n. 5/2008 e quelle attivate dalla Stazione Unica Appaltante e dalle centrali di committenza di cui al presente articolo al parere del predetto Comitato".

Articolo 11

(Piani di rientro dei crediti delle Comunità Montane)

1. I Commissari liquidatori sono autorizzati a definire piani di rientro dei crediti vantati dalle sopresse Comunità Montane nei confronti dei Comuni, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale, senza interessi, risultante dagli accertamenti effettuati dai Commissari liquidatori nel corso della procedura di liquidazione.
3. I piani di rientro dei crediti vantati dalle sopresse Comunità Montane nei confronti dei Comuni sono approvati dai Commissari liquidatori e dai Comuni e definiscono modalità e termini di pagamento in quote annuali, senza applicazione degli interessi, fino ad un massimo di quindici annualità.
4. A partire dall'01.01.2015, per i Comuni che non abbiano approvato i piani di cui al comma 3, la Regione non procede a pagamenti sino all'approvazione dei piani stessi.

TITOLO II - Semplificazione di norme regionali

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia")

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) le parole "sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento massimo di un metro" e la parola "sagoma" sono soppresse;
 - b) dopo le parole "normative tecniche di settore" sono inserite le seguenti: "e, per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m., purché sia rispettata anche la sagoma dell'edificio preesistente;"

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

PAGINA : 5

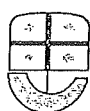
AUTENTICAZIONE COPIE

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E CONTROLLI
RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI - SETTORE
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserita la seguente: "e bis) gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purchè sia possibile accertarne l'originaria consistenza e sempreché per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. non sia modificata la sagoma dell'edificio preesistente;"

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 21-bis della l.r. 16/2008)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserita la seguente:
"e bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere e) ed e bis) del comma 2 dell'articolo 10 comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. Relativamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili la SCIA, nel caso di interventi comportanti modifica della sagoma degli edifici, può essere presentata soltanto a seguito dell'assunzione delle deliberazioni previste dal comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98;"
2. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 21 bis della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserita la seguente:
"n bis) varianti a permessi di costruire, a DIA o a SCIA comportanti modifiche della sagoma aventi ad oggetto immobili non sottoposti a vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m. ricadenti nelle aree delle zone omogenee A o delle zone od ambiti ad esse assimilabili che non siano state escluse dall'applicazione della SCIA."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 bis della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
"2bis. Prima della presentazione della SCIA l'interessato può richiedere allo SUE di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, oppure presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla presentazione della SCIA. Il responsabile dello SUE comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso per la conseguente presentazione della SCIA. Laddove tali atti non vengano

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

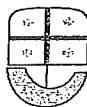
CODICE PRATICA

colleg14

IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Fossi)

PAGINA : 6

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



acquisiti entro il termine di sessanta giorni dall'istanza il responsabile dello SUE indice la conferenza di servizi a norma del comma 11 dell'articolo 31.

2 fer. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 2 bis la SCIA diviene efficace solo dopo la comunicazione da parte del responsabile dello SUE dell'avvenuta acquisizione dei ridetti atti di assenso oppure dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 11 dell'articolo 31.

4. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "comma 1, lettere b), c), d), e)" sono inserite le seguenti parole: "e bis".

5. Alla fine del comma 8 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: "Nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili gli interventi comportanti modifiche della sagoma degli edifici non possono in ogni caso avere inizio prima che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA."

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 23 della l. r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "purché conformi alla" è inserita la seguente: "specifici".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) le parole "comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale" sono sostituite dalle seguenti: "non rientranti nei casi e nei limiti di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettere e) ed e bis)";

b) dopo le parole "demolizione e successiva ricostruzione" sono inserite le seguenti: "con variazione della sagoma di immobili ricadenti nelle aree delle zone omogenee A o delle zone od ambiti ad esse assimilabili che siano state escluse dall'applicazione della SCIA, gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari o mutamenti della destinazione d'uso".

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 25 della l. r. 16/2008)

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

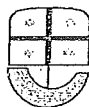
CODICE PRATICA

colleg14

IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

PAGINA : 7

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "la presentazione di nuova DIA o SCIA" sono inserite le seguenti: "da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante".

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 31 della l. r. 16/2008)

1. Al comma 9 dell'articolo 31 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "di cui ai commi 5 bis o 11" sono inserite le seguenti: "e 11 bis".
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 31 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"11 bis. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 5 ultimo periodo decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della l. n. 241/1990 e s.m.. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile dello SUE trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della l. n. 241/1990 e s.m.. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004 e s.m..".

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 37 della l. r. 16/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente comma:

"3 bis) Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

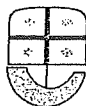
colleg14

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

PROVVEDIMENTO

PAGINA : 8

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale."

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 37 della l. r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la lettera c) è inserita la seguente:

" c bis) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza , igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa".

4. Al comma 8 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "comma 7" sono inserite le seguenti : "e 8 bis".

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

"8bis. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui al comma 2 , fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 4 e del parere dell'ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori, o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile del SUE provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.

8ter. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis i Comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del trenta per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

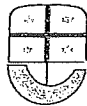
PAGINA : 9

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.

8quater: In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all'articolo 40 nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e e 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m..".

6. Al comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole " domande di certificato di agibilità" sono inserite le seguenti: "della dichiarazione di cui al comma 8 bis".

Articolo 18

(Applicazione delle proroghe dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire , della SCIA e della DIA e dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione)

1. Con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati o comunque formati ed alle DIA e alle SCIA presentate anteriormente al 21 agosto 2013 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 3, 3 bis e 4 del DL n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013.

Articolo 19

(Disciplina dell'intervento sostitutivo della Regione in materia urbanistica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di mancata individuazione entro il 30 giugno 2014 da parte dei Comuni delle aree all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 nelle quali non sia applicabile la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 23 bis del decreto del Presidente della

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

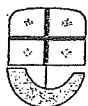
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

colleg14

PAGINA : 10

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



repubblica 6 giugno 2001, n.380, la Regione attiva il potere sostitutivo previsto dallo stesso articolo.

2. Il Presidente della Giunta Regionale, constatata l'inerzia comunale nell'assunzione degli atti di cui al comma 1, diffida il Comune a provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida e decorso infruttuosamente tale termine provvede entro il termine di quindici giorni alla nomina come commissario ad acta del Sindaco del Comune inadempiente.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina il Commissario ad acta assume, in via sostitutiva, il provvedimento di cui al comma 1.

Articolo 20

(Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n.30 "Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro")

3. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30 "Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro" è aggiunto il seguente:

"Art. 9bis

(Semplificazione di procedure sanitarie)

1. Il registro degli infortuni previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente."

Articolo 21

(Modifiche della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale")

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

PAGINA : 11

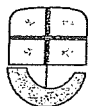
AUTENTICAZIONE COPIE

SEZIONE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.
.....

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



1. L'articolo 37 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" è così sostituito:

"Art. 37 (Sistema regionale di educazione ambientale)

1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale (CREA), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEA), promossi da Enti Parco e Comuni capoluogo o Comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 20.000 abitanti.

2. Il Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA) si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e svolge funzioni di:

a) coordinamento delle attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale con particolare riferimento a quelle svolte dai CEA;
b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;

c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;

d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;

e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale;

f) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale di educazione ambientale.

3. I Centri di Educazione Ambientale (CEA) svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che riguardano lo sviluppo del territorio.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) stabilisce le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;

b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria."

2. Le parole "gestione del" di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. n.20/2006 sono sostituite dalle parole "supporto al".

3. Al titolo del punto 7 dell'allegato A della l.r. 20/2006 è inserita la lettera d): "Supporto operativo al Centro regionale di Educazione ambientale (CREA)".

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

PAGINA : 12

AUTENTICAZIONE COPIE

SEZIONE STATI CENTRALE

Prodotto e rilasciato in data

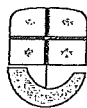
Il Funzionario

(Firma)

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO III - Norme finali

Articolo 22

(Collaudo tecnico amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di porti di interesse regionale, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il Comune si avvale di una Commissione composta di tre esperti tecnici di elevata e specifica qualificazione in materia di opere marittime, di ingegneria strutturale ed in materia economico-finanziaria.
2. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale.
3. Al fine di concludere le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, già approvate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.59) ed in corso di realizzazione la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti esperti delle Commissioni, costituite e nominate con le modalità indicate al comma 1.
4. Dalla presente norma non derivano oneri a carico dell'ente pubblico ed i compensi dei membri delle Commissioni restano a carico del soggetto proponente il progetto.

Articolo 23

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia è abrogato.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

PAGINA : 13

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE

E SERVIZI GIUNTA

Prodotto e controllato

IL FUNZIONARIO

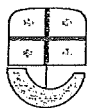
(Dott.ssa Roberta Rossi)

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/22490
DEL PROT. ANNO..... 2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

Articolo 24
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

-----FINE TESTO-----

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

08/11/2013 (Roberta Rossi)

ATTO

PAGINA : 14

AUTENTICAZIONE COPIE

11-2 NOV 2013

CODICE PRATICA

colleg14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE